

## MODIFICHE ALLE N.T.E. DEL P.R.G. derivanti dal recepimento delle definizioni uniformi

N	VOCE	DEFINIZIONE UNIFORME	N.T.E. MODIFICATA E ADEGUATA
1	<b>Altezza massima dell'edificio (Hmax)</b>	<p><b>27 - Altezza del fronte (HF)</b></p> <p>L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;</li> <li>– all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.</li> </ul> <p><b>28 - Altezza dell'edificio (H)</b></p> <p>Altezza massima tra quella dei vari fronti.</p>	<p>Al fine di mantenere invariate le previsioni dimensionali del vigente PRG ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 11/2017, e nel rispetto dei contesti edificati e delle quinte stradali esistenti, nelle zone di impianto consolidato di cui all'art. 6.6 e 6.6 bis delle NTE vigenti, non oggetto di piano attuativo esecutivo di II livello, le altezze delle nuove costruzioni e degli interventi di trasformazione edilizia dovranno essere coerenti con le linee prevalenti della cortina dell'isolato, fermo restando la possibilità di arretramento dei livelli successivi, nel rispetto dell'altezza consentita dalle norme vigenti e sempre che gli arretramenti siano in rapporto di almeno 1 a 1 con le altezze dei corpi arretrati. L'altezza massima del fabbricato, comprensiva del/degli arretramento/i, dovrà essere contenuta entro il limite massimo dell'altezza prescritta per la zonizzazione urbanistica.</p> <p>Laddove gli interventi innanzi descritti risultino contermini a edifici tipizzati A2 dal vigente PRG, le altezze devono uniformarsi alle linee di coronamento dei fabbricati contermini considerati con criterio di continuità rispetto alla quinta stradale dell'isolato di appartenenza, fermo restando il rispetto dell'altezza consentita dalle norme vigenti. E' comunque ammesso il raggiungimento dell'altezza massima consentita per la specifica zona omogenea, purché gli arretramenti dei livelli successivi siano in rapporto di almeno 1 a 1 con le altezze dei corpi arretrati.</p>